CAMERA DEI DEPUTATI N. **5507**-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 dicembre 1998 (v. stampato Senato n. 2935)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI E PER LE AREE URBANE

(COSTA)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Interventi nel settore dei trasporti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 dicembre 1998

(Relatore: **BIRICOTTI)**

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 14 luglio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 13, che proroga la concessione di esercizio della ferrovia a cremagliera Principe-Granarolo, esercitata dal comune di Genova tramite l'azienda « Mobilità e Trasporti », si segnala che tale concessione è già stata prorogata in passato con decreto ministeriale;

2) all'articolo 15, valuti la Commissione di merito se l'intervento previsto dalla disposizione possa trovare realizzazione, piuttosto che in una misura legislativa *ad hoc*, nel quadro dell'attuazione del conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale disposto dal decreto legislativo n. 422 del 1997.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione, preso atto che gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 1º luglio 1998 consentono di superare molti dei rilievi emersi sul precedente testo del disegno di legge, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del provvedimento risultante dall'approvazione dei predetti emendamenti, con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 4, la parola: « quindicennali » sia sostituita dalla seguente: « decennali »;

all'articolo 3, comma 4-*bis*, secondo periodo, le parole: « pari complessivamente a lire 5 miliardi per l'anno 2000 e 65 miliardi per l'anno 2001 » siano sostituite dalle seguenti: « pari complessivamente a lire 5 miliardi per l'anno 2000, a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2019 »;

all'articolo 4, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni »;

all'articolo 4, sia soppresso il comma 3;

all'articolo 4-*bis*, comma 2, dopo le parole: « dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », siano inserite le seguenti: « per l'anno 1999 »;

all'articolo 6, comma 5, dopo le parole: « lire 40 miliardi » siano inserite le seguenti: « annue »; dopo le parole: « mediante corrispondente riduzione » siano inserite le seguenti: « delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 »; e dopo le parole: « per l'anno 1999 » siano soppresse le parole: « , e relative proiezioni per gli anni successivi »;

all'articolo 7, comma 2, in fine, siano aggiunte le seguenti parole: « , che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del medesimo comma 1. »;

all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: « derivante dal presente articolo » siano inserite le seguenti: « , pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, » e le parole: « dello stanziamento per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto »;

all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: « pari a lire 35 miliardi » siano inserite le seguenti: « per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, »;

all'articolo 11, comma 9, le parole: « pari a lire 39 miliardi per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « pari a lire 39 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e a lire 37 miliardi per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 » e le parole: « dello stanziamento iscritto » siano sostituite dalle seguenti: « delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto »;

all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: « derivante dal comma 1 » siano aggiunte le seguenti: « , pari a lire 20 miliardi annue per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, » e le parole: « riduzione dello stanziamento » siano sostituite dalle seguenti: « riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento »;

all'articolo 17, sia soppresso il comma 3, in quanto suscettibile di originare nuovi oneri non quantificati né coperti a carico del bilancio dello Stato;

all'articolo 18, comma 1, secondo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno 1999, cui si provvede » siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 1999. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1,7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede » e dopo le parole: « dello stanziamento » sia inserita la seguente: « iscritto »;

all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: « cui si provvede », siano soppresse le parole: « mediante interventi »;

all'articolo 22, comma 1, le parole: « di cui alla legge » siano sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 20, comma 8, della legge »;

all'articolo 27, comma 1-*bis*, le parole: « 7 miliardi » siano sostituite dalle seguenti: « 6,5 miliardi »; le parole: « si autorizza » siano sostituite dalle seguenti: « è autorizzata »; e le parole: « per l'anno 1999 cui si provvede » siano sostituite dalle seguenti: « per l'anno 1999, alla cui copertura finanziaria si provvede »;

all'articolo 29-*ter*, comma 1, le parole: « a decorrere dall'anno 2000, cui si provvede » siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2000. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal presente comma, pari a 63,3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede » e le parole: « , per i medesimi anni, » siano sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2000 e 2001 »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 2, allo scopo di stabilire diverse modalità di corresponsione all'INPS dell'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1: le modalità attualmente previste configurano infatti l'utilizzazione a copertura di spese correnti di strumenti di finanziamento ordinariamente destinati a spese in conto capitale.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione finanze,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5507, recante interventi nel settore dei trasporti;

rilevata la necessità che il Governo assuma le opportune iniziative per adeguare l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per i servizi di trasporto pubblico locale al regime tributario dei trasferimenti in favore delle aziende di trasporto per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, in quanto l'applicazione dell'IVA su tali importi comporta una riduzione delle risorse disponibili per tali

soggetti, aggravando in molti casi lo squilibrio economico delle gestioni; d'altra parte, le aziende di trasporto pubblico risultano ulteriormente penalizzate dalla recente introduzione dell'IRAP, nel calcolo della cui base imponibile rientrano anche i suddetti trasferimenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia soppresso il comma 1 dell'articolo 6, in quanto l'esenzione dall'IVA delle compensazioni economiche riconosciute alle aziende di trasporto appare in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA recata dalla Direttiva 77/388/CEE;

all'articolo 6, comma 4, l'espressione « istituti di credito » sia sostituita dalla seguente: « banche ».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5507, recante « Interventi nel settore dei trasporti »

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione del disegno di legge in oggetto,

rilevato che il contenuto del nuovo testo del disegno di legge in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,

invitando la Commissione di merito, nella stesura definitiva del testo, a prevedere, nelle singole disposizioni, i diversi collegamenti esistenti con la normativa comunitaria, in particolare sulle questioni ferroviarie e del trasporto combinato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito verifichi, alla luce della comunicazione della Commissione europea 97/C1/05, la piena compatibilità del livello massimo degli aiuti previsti dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento.

TESTO
APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

(Allineamento delle aliquote contributive per le aziende di trasporto).

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, e lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle ri-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Soppresso.

sorse rivenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457).

1. All'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole da « nonché lo stesso personale » fino a « dovuti per legge » sono sostituite dalle seguenti: « sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, inclusi quelli a carico del personale marittimo ».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda o equiparate sulla base dei contratti collettivi di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione è di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante ».

ART. 3.

(Incarichi di studi di fattibilità e progettazione).

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a conferire incarichi di studi di fattibilità e di progettazione

ART. **1.**

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457).

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda **ovvero alle 4000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro,** il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione è di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante ».

ART. **2.**

(Incarichi di studi di fattibilità e progettazione).

1. *Identico.*

per i collegamenti internazionali intermodali nonché ad avvalersi di professionisti con specifica competenza per la valutazione tecnico-economica degli studi e progetti stessi anche nella fase di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa **di lire 7.813 milioni per l'anno 1998 e** di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire **2.500** milioni per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno **1999, all'uopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Governo trasmette una relazione annuale al Parlamento sugli incarichi conferiti ai sensi del presente articolo e sui progetti interessati.

ART. 4.

(Disposizioni varie).

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 4 marzo 1982, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 2007. Gli interventi relativi alle spese infrastrutturali fanno carico all'Autorità portuale di Genova o a soggetti con essa convenzionati.

2. I progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e relative varianti approvati dalla regione competente e dal Ministero dei trasporti e della navigazione possono essere realizzati anche in pendenza del procedimento di approvazione del piano dei trasporti pubblici di cui all'articolo 2, comma primo, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

3. Al fine di migliorare la mobilità nelle aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto di massa nonché al

ART. **3.**

(Disposizioni varie).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono autorizzati a stipulare mutui quindicennali con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali al saggio applicato dalla Cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilità di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3, da realizzare nell'ambito dei piani di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, i comuni sono autorizzati a stipulare mutui **decennali** con onere di ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 1,5 punti percentuali al saggio applicato dalla Cassa depositi e prestiti, utilizzando, allo scopo, le disponibilità di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

5. Per la realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio n. 5 e collegamenti, con priorità per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ed è altresì autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma, pari complessivamente a lire 5 miliardi per l'anno 2000, a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 per l'urgente predisposizione degli studi di fattibilità del tratto ferroviario Lecco-Molteno-Como. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire

1 miliardo per l'anno 1999, lire 1 miliardo per l'anno 2000 e lire 1 miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa).

1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella legge 23 dicembre 1997, n. 454, con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della medesima legge n. 454 del 1997, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale in un numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato spa.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle

ART. **4.**

(Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa).

1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella legge 23 dicembre 1997, n. 454, con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della medesima legge n. 454 del 1997, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale in un numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche **e nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.**

2. *Identico.*

Soppresso.

somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato spa, e sono versate dalle Ferrovie dello Stato spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 5.

(Ristrutturazione e ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia).

1. Ai fini di accelerare il coordinamento funzionale ed operativo nei sistemi regionali di trasporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal l° ottobre 1999, con proprio decreto, alle Ferrovie dello Stato spa la ristrutturazione e l'ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia.

2. All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1999 derivante dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Fondo di solidarietà).

1. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 1999.

2. Il Fondo di solidarietà, istituito dall'articolo 4 della legge 4 marzo 1981, n. 67, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la sua residua consistenza patrimoniale confluisce nel Fondo di solidarietà istituito con il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ferroviario stipulato il 18 novembre 1994.

3. Il trasferimento di cui al comma 2 è esente da imposte.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non sono soggette ad IVA.

2. I contratti di servizio di cui al comma 1 sono soggetti all'imposta di registro a tassa fissa.

3. È effettuato a titolo gratuito, con esenzione da ogni imposta e tassa, il trasferimento dallo Stato alle regioni dei beni e degli impianti delle Ferrovie indicate all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 422 del 1997.

ART. **7.**

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

Soppresso.

1. I contratti di servizio di cui **agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,** sono soggetti all'imposta di registro **in misura** fissa **e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.**

2. I beni e gli impianti delle ferrovie indicati all'articolo 8, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, già sottoposti a vincolo di reversibilità a favore dello Stato, sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni. Tali beni, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla

loro destinazione, previa intesa con lo Stato. I trasferimenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

3. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi non ripianati, relativi agli anni 1997-1998, di tutte le aziende di trasporto pubblico ferroviario in concessione ed in gestione commissariale con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il contributo è ripartito con i criteri e le modalità indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194. Entro il predetto limite le aziende stesse sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuna delle banche interessate le relative quote di ammortamento.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

(Allineamento delle aliquote contributive per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto).

1. Per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici ser-

vizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale.

2. L'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'INPS dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi per l'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del medesimo comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Modifiche al codice della navigazione).

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 119 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti

tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica ».

ART. 7.

(Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali).

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 298 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Il terzo comma del medesimo articolo 298 è sostituito dal seguente:

« La navigazione richiesta per il conseguimento dei certificati di abilitazione della gente di mare deve essere effettuata in acque marittime ».

ART. **10.**

(Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali).

Identico.

ART. 8.

(Norme sul trasporto pubblico locale).

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con un contributo rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Il contributo è ripartito con i criteri e le modalità indicati nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194. Le regioni sono autorizzate ad utilizzare per investimenti la quota di contributo eccedente il 30 per cento del disavanzo.

ART. **11.**

(Norme sul trasporto pubblico locale)

1. *Identico.*

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 ».

ART. 9.

(Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa).

1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali **di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1998 e** di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2000.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono autorizzati limiti di impegno trentennali **di lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 1998, di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e** di lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 35 miliardi **per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013,** a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante **corrispondente riduzione dello** stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999, allo scopo,** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. *Identico.*

ART. **12.**

(Interventi a sostegno del trasporto rapido di massa).

1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato è elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire **2 miliardi** a decorrere dall'anno 2000.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono autorizzati limiti di impegno **quindicennali** di lire **37 miliardi** a decorrere dall'anno 2000 ai fini della realizzazione delle opere previste in progetti esecutivi già approvati.

3. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti statali di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, approvano i progetti relativi agli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, previo rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte

del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 3, gli enti locali possono avvalersi dei competenti servizi tecnici del Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Ad avvenuta approvazione dei progetti definitivi, sono trasferiti agli enti beneficiari i contributi necessari alla realizzazione dell'opera.

6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le opportune direttive al fine di coordinare ed uniformare l'attività di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione svolge un'azione di monitoraggio e di vigilanza sulla regolare attuazione degli interventi anche con riferimento al rispetto dei tempi programmati, attraverso un'attività ispettiva presso gli enti beneficiari.

8. All'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 211 del 1992, le parole: « di massima » sono sostituite dalla seguente: « definitiva ». La progettazione definitiva è richiesta anche per l'allocazione delle risorse stanziate dall'articolo 50 comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire **5 miliardi per l'anno 1998, a lire 11 miliardi per l'anno 1999 e a lire** 39 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, **e relative proiezioni per gli anni successivi,** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 39 miliardi **per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 e a lire 37 miliardi per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014**, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999, allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 10.

(Interventi a favore del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in

ART. **13.**

(Interventi a favore del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in

esercizio da oltre quindici anni le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo un piano di ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire **1 miliardo per l'anno 1999 e lire** 19 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il piano è inviato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, **e relative proiezioni per gli anni successivi,** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 11.

(Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia Principe-Granarolo).

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio, si accorda al comune di Genova, e per esso all'Azienda mobilità e trasporti, con decorrenza 27 dicembre 1997, la proroga della concessione di esercizio della linea ferroviaria Principe-Granarolo per il tempo strettamente necessario alla definizione degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

esercizio da oltre quindici anni le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo un piano di ripartizione adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire **20 miliardi** a decorrere dall'anno 2000. Il piano è inviato per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

2. All'onere derivante dal comma 1**, pari a lire 20 miliardi annue per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014,** si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001,** nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **1999, allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. **14.**

(Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia Principe-Granarolo).

Identico.

ART. 12.

(Modalità di utilizzazione di somme iscritte in bilancio).

1. Per far fronte alle esigenze derivanti dalla necessità di interventi di amministrazione e custodia della proprietà immobiliare e mobiliare della gestione speciale autonoma intestata al « Ministero dei trasporti e della navigazione – Bilancio Speciale per gli Uffici del lavoro portuale », conseguenti all'abrogazione dell'articolo 1279 del codice della navigazione e alle modifiche normative di cui all'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, a prelevare dal conto corrente infruttifero, intestato alla predetta gestione speciale, le somme necessarie da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, non oltre un triennio dal 1° gennaio 1998.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. **15.**

(Modifica dell'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. L'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. ***(Norme assistenziali) — 1.*** **Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, con decreto da emanare di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci nonché delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalità stabiliti dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie.**

2. **Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi" è abrogato.**

3. **Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale".**

4. **Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potrà avvalersi del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale" ».**

2. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui al comma 3 dell'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Disposizione per la provincia di Reggio Emilia).

1. Sono attribuite alla provincia di Reggio Emilia, in conformità ai princìpi di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative al rilascio della concessione per la gestione dello scalo di Dinazzano e del compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle ceramiche, attualmente compresi nella concessione statale sulla costruzione e l'esercizio delle Ferrovie Reggiane – linea Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla.

ART. **16.**

(Disposizione per la provincia di Reggio Emilia).

Identico.

ART. 14.

(Proventi contravvenzionali).

1. I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865, n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto.

ART. **17.**

(Proventi contravvenzionali).

Identico.

ART. 15.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b)* i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare ».

ART. **18.**

*(Modifiche **agli articoli** 18 **e 20** della legge 28 gennaio 1994, n. 84).*

1. *Identico.*

2. All'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Nei soli porti sede di autorità portuale, limitatamente alle nuove realizzazioni o all'avviamento di nuovi *terminal* adibiti all'espletamento delle operazioni portuali, per i primi cinque anni di vigenza di concessioni di durata superiore a quindici anni, possono essere applicati canoni inferiori ai limiti minimi stabiliti nel decreto di cui al comma 1, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

1-*ter*. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 ».

2. All'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, dopo il comma 1 **è inserito il seguente:**

Soppresso.

« 1-***bis***. *Identico* ».

ART. 19.

(Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali).

1. L'aumento dell'onere derivante dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, valutato in ulteriori 17 miliardi di lire, è posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede anche con l'accensione di mutui ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1990. A tal fine è autorizzata la concessione a favore del Fondo gestione medesimo di un limite di impegno quindicennale di lire 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1,7 miliardi per ciascuno degli anni

	dal 1999 al 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 16.	ART. **20.**
(Concessione di costruzione e di esercizio della tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa)	*(Concessione di costruzione e di esercizio della tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa)*
1. Alla Società Ferrovie Nord Milano Esercizio spa è concessa, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, la costruzione della tratta ferroviaria Busto Arsizio (località Sacconago) – confine aeroportuale di Malpensa per il collegamento della linea Novara-Saronno-Seregno e quindi della rete Ferrovie Nord Milano Esercizio con l'aeroporto della Malpensa.	*Identico.*
2. Alla stessa Società Ferrovie Nord Milano Esercizio spa è concesso anche, sempre ai sensi del testo unico di cui al comma 1, l'esercizio della nuova tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa Ovest fino all'interno del sedime aeroportuale.	
3. Le concessioni di cui al presente articolo avranno validità fino al 17 marzo 2016.	
ART. 17.	ART. **21.**
(Interventi per l'escavazione dei porti marittimi nazionali).	*(Interventi per l'escavazione dei porti marittimi nazionali).*
1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,	1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno 1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 18.

(Gettone di presenza per i componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche).

1. Ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche operanti presso l'Autorità marittima e presso gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, è attribuito un gettone di presenza di importo da determinare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente aumento delle tariffe previste dalla tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di nautica da diporto, annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, nonchè mediante aumento delle tariffe di cui ai punti 7 e 13 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, il cui importo affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. All'aumento delle tariffe di cui al comma 2 si provvede con appositi provve-

dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5 miliardi per l'anno 1998, cui si provvede **a carico** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, **allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. **22.**

(Gettone di presenza per i componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche).

Identico.

dimenti amministrativi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 23.

(Realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati).

1. Per la realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati si applicano, relativamente agli oneri per i componenti, anche esterni, delle commissioni di valutazione, di collaudo e per il direttore dei lavori, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Con decreto dirigenziale sono ripartite, per le diverse professionalità e per i diversi carichi di lavoro, le competenze di cui al comma 1.

ART. 19.

(Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime).

1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.

2. Agli effetti del comma 1 si intende:

a) per uso privato, l'utilizzazione dell'unità come mezzo di locomozione propria e di terzi a titolo amichevole;

b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali.

ART. **24.**

(Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) per uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali **ivi compresa l'attività di acquacoltura in acque marine con gabbie galleggianti o sommerse.**

3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal proprietario dell'unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano in possesso di una delle abilitazioni già previste dall'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, previo corso di addestramento e di familiarizzazione a bordo dell'unità per il periodo ritenuto necessario sotto la diretta responsabilità della ditta per le sole unità di cui al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo. Alle stesse condizioni il personale dipendente della ditta può essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di bordo dell'unità.	3. *Identico*.
4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unità destinate ad uso privato, di cui al comma 2, lettera *a)*, si applica il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232.	4. *Identico*.
5. I requisiti di idoneità e di sicurezza per le unità destinate ad uso in conto proprio, di cui al comma 2, lettera *b)*, sono determinati con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al particolare servizio speciale cui l'unità è destinata. In attesa dell'emanazione dei decreti stessi, alle unità destinate ai servizi speciali per uso in conto proprio si applica il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneità e di sicurezza sentito l'ente tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui l'unità è destinata, con riferimento alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.	5. *Identico*.
6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge	6. Le unità indicate nei precedenti commi possono trasportare un numero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime **unità** non sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi minori e i galleggianti; per la loro utilizzazione è dovuta la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della

6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.

legge 6 marzo 1976, n 51, e successive modificazioni, da versare in ragione d'anno.

ART. 20.

(Documentazione per i servizi di cabotaggio marittimo).

1. Al fine di armonizzare le condizioni di sicurezza e di concorrenza nei servizi tra porti italiani, le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti, che a partire dal 1º gennaio 1999 siano adibite a viaggi di navigazione nazionale, devono essere in possesso di un certificato in conformità a quanto previsto dalla direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998.

2. I certificati di sicurezza rilasciati alle navi da passeggeri ed unità veloci da passeggeri di bandiera italiana ai sensi della legge 5 giugno 1962, n. 616, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono da considerare equivalenti al certificato di conformità di cui al comma 1.

3. Alle navi ed unità veloci di cui al comma 1, battenti bandiera diversa da quella italiana, si applica la direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativamente alle ispezioni e agli accertamenti di validità dei certificati e documenti pertinenti presenti a bordo.

Soppresso.

ART. 21.

(Disposizioni in materia di comunicazione per i servizi di cabotaggio marittimo).

1. A partire dal 1º gennaio 1999 alle navi in servizio tra porti nazionali si applicano le seguenti disposizioni:

a) **ai fini della sicurezza della navigazione devono essere previsti a bordo idonei mezzi di comunicazione fra tutti i membri dell'equipaggio della nave, in particolare per una tempestiva e corretta ricezione e comprensione delle comunicazioni e delle disposizioni di servizio;**

Soppresso.

b) **deve essere stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. La compagnia o il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che presta servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua;**

c) **a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel ruolo di appello, di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve essere facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo anche in lingua italiana;**

d) **gli annunci di emergenza, in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri, devono essere trasmessi anche in lingua italiana;**

e) **tutte le comunicazioni di servizio e di emergenza con le autorità di terra devono essere effettuate in lingua italiana.**

2. La conformità alle disposizioni di cui al comma 1 viene verificata dall'amministrazione prima dell'entrata in servizio tra porti italiani, e nel corso di controlli ai sensi della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, in qualità di Stato d'approdo.

ART. 22.

(Collegamenti con la Sardegna).

1. Allo scopo di contenere i costi derivanti dalla necessità di assicurare i collegamenti con la Sardegna, in attuazione del principio della continuità territoriale, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, in via sperimentale e transitoria, contributi straordinari a vettori marittimi, pari a lire 8.187 milioni per il 1998.

Soppresso.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 23.

(Albo nazionale degli autotrasportatori).

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono confermati fino alla data del 26 aprile 1999.

Soppresso.

ART. 24.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454).

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, dopo la parola « terminale » sono inserite le seguenti: « , così come definito dall'articolo 1 della direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, » e la parola: « 13-*bis* » è sostituita dalla seguente: « 13 ».

2. All'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le finalità previste dal presente comma i fondi di garanzia presso l'Artigiancassa e il Mediocredito centrale sono incrementati rispettivamente della somma di lire 50 miliardi e della somma di lire 30 miliardi per le garanzie connesse agli investimenti effettuati dalle imprese ai sensi degli articoli 2 e 5 della presente legge. Tali somme sono amministrate con contabilità separata. Al predetto onere di lire 80 miliardi si provvede mediante riduzione proporzionale degli importi previsti all'articolo 1, comma 3, lettere *a)* e *d)*, della presente legge ».

Soppresso.

ART. 25.

(Obbligo del conseguimento della qualifica di « autorizzato » per l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri nelle zone di navigazione interna della laguna veneta).

1. L'articolo 520 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« ART. 520. *(Mansioni richiedenti titolo professionale).* Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale marittimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna.

Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale imbarcato sulle navi destinate al servizio di trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorché, ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone lagunari di navigazione interna ».

ART. 26.

(Violazioni della disciplina della navigazione interna).

1. Le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle regioni ai sensi dell'articolo 105, comma 2, lettera

d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non costituiscono violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione.

ART. 27.

(Modifiche agli articoli 119 e 126 del nuovo codice della strada).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* all'articolo 119, dopo il comma 2, è inserito il seguente:**

« 2-*bis*. l'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida »;

***b)* all'articolo 119, comma 4, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:**

« d-*bis)* dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma della patente C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale »;

***c)* all'articolo 126, dopo il comma 4, è inserito il seguente:**

« 4-*bis*. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-*bis)*, sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità ».

ART. 25.

(Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1991, n. 264, la paro-

ART. **28.**

(Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264).

Identico.

la « residente » è sostituita dalla seguente: « stabilito ».

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo *una tantum,* di cui al comma 4 dell'articolo 8 ».

ART. 26.

(Modifiche all'articolo 10 del codice della strada).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* il trasporto di uno o più blocchi di pietre naturali o manufatti indivisibili, prefabbricati per l'edilizia, prodotti siderurgici, prodotti industriali composti, *coils* e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi ed a 108 tonnellate se complessi a otto assi e le merci trasportate siano tutte della stessa natura. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile ».

3. Al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

« *b-bis)* il trasporto di blocchi di pietre naturali eseguito con veicoli eccezionali, effettuato per percorrenze non superiori a 30 chilometri dal punto di carico a quello di scarico, anche se in uno o più pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte

Soppresso.

di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi, a condizione che i veicoli o i complessi rispettino le sagome massime previste dall'articolo 61 ».

4. Al comma 2-*bis*, inserito dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, dopo le parole: « lettera *b)* », sono inserite le seguenti: « e lettera *b-bis)* » e le parole « alla circolazione si intende concessa con il » sono sostituite dalle seguenti: « può essere concessa previo ».

5. Al comma 3, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

« *g-bis)* che trasportano balle o rotoli di paglia o fieno ».

6. Al comma 6, lettera *a)*, le parole « , con il limite massimo di 13,44 m. per gli autoveicoli isolati, 20,16 m. per gli autotreni e 17,36 m. per gli autoarticolati » sono sostituite dalle seguenti: « i limiti stabiliti dall'articolo 61 ».

7. Al comma 6, lettera *b)*, le parole « lettera *e)* e lettera *g)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *g)* e lettera *g-bis)* ».

8. Al comma 6, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

« *b-bis)* di cui al comma 3, lettera *e)*, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 metri e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 ».

9. Al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione sono da aggiungere le tolleranze derivanti dagli organi di fissaggio e ancoraggio del carico ».

10. Il comma 18 è sostituito dal seguente:

« *18*. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000 chiunque esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 e 7 ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1 senza aver ottenuto l'autorizzazione ovvero violando anche una sola delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione, relative ai percorsi stabiliti, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della polizia stradale o tecnica ovvero superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima ».

***11*. Il comma 19 è sostituito dal seguente:**

« 19. Chiunque esegua trasporti in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le disposizioni del regolamento riguardanti i dispositivi supplementari di illuminazione ed i pannelli retroriflettenti ovvero senza rispettare le prescrizioni del regolamento che ammettono la facoltà di ridurre le dimensioni degli oggetti trasportati, nonché gli adempimenti imposti dal regolamento in caso di utilizzazione di veicoli di riserva, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione anche se non indicate nel comma 18 ».

12. Al comma 21, dopo le parole « lettera *n)*, » sono inserite le seguenti: « salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose,».

13. Al comma 23, le parole « commi 18, 19, 21 e 22 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 18, 21 e 22 ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme comportamentali che restano a carico del solo conducente ».

14. Al comma 24, le parole: « commi 18, 19, 21 e 22 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 18, 21 e 22 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62 ovvero dei limiti di massa indicati dall'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4 ».

15. Al comma 25, le parole: « commi 18, 19, 21 e 22 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 18, 21 e 22 ».

16. Dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

« 25-*bis*. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione o della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

25-*ter*. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.

25-*quater*. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6 ».

ART. 27.

(Oneri indiretti).

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono elevati rispettivamente a lire 35.500 e 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto per conto di terzi sono rideterminati per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 147 miliardi per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni ad esso attribuite dall'articolo 1, comma 4, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1997, n.454, nonché per le attività di studio e consulenza propedeutiche alla riforma organica di cui alla citata legge n. 454 del 1997 e al riordino di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per interventi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del comitato cen-

Soppresso.

trale per l'albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il presente articolo, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 147 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 28.

(Impianti aeroportuali).

1. Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

ART. **29.**

(Impianti aeroportuali).

1. *Identico.*

2. Al fine di garantire la copertura della spesa necessaria all'aggiornamento della tabella A recante: « Classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi » allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 29.

(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122).

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente ».

ART. **30.**

(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122).

Identico.

ART. 30.

(Interpretazione autentica dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298).

1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

Soppresso.

ART. 31.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole da « oltre » fino a « richiesta » sono sostituite

ART. 31.

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509).

Identico.

dalle seguenti: « redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione »;

b) all'articolo 5, comma 8, le parole da « da effettuare » fino a « navigazione » sono soppresse;

c) all'articolo 8, comma 2, le parole « dal capo del compartimento marittimo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2 »;

d) il comma 4 dell'articolo 10 è abrogato.

ART. 32.

(Convenzioni per la gestione di servizi antincendi).

1. I soggetti gestori degli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ove funzioni un servizio antincendio gestito da enti militari, possono stipulare apposita convenzione atta a consentire l'espletamento dei servizi anche ad uso civile da parte delle Forze armate. Detta convenzione dovrà coprire ogni onere aggiuntivo per le Forze armate derivante dall'ampliamento del servizio, ivi comprese le relative coperture assicurative.

ART. 33.

(Potenziamento e ammodernamento delle Ferrovie in concessione e in gestione governativa).

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, concernenti il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata la concessione di un limite di impegno quindicennale di lire 63,3 miliardi a decorrere

dall'anno 2000. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal presente comma, pari a lire 63,3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2000 e 2001, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.